



Le norme di sicurezza degli impianti sportivi

ADEMPIMENTI NORMATIVI DELLE SOCIETA' CANOA KAYAK

Aprile 2020

coordinatore: Gabriele Moretti - FICK

Relatore: Riccardo Simi - Omega Engineering



ADEMPIMENTI NORMATIVI DELLE SOCIETA' CANOA KAYAK

Il DPR del 1° agosto 2011 n.151 ha inserito gli impianti sportivi al n. 65 di un elenco di attività per le quali la normativa prevede



**controllo e verifica
dei requisiti di sicurezza.**

**L'elenco riguarda attività a rischio medio o alto,
sono escluse quelle a rischio basso.**



ADEMPIMENTI NORMATIVI DELLE SOCIETA' CANOA KAYAK

Il DPR del 151/2011 sostituisce l'elenco del D.M. 16/2/1982.

le società sportive canoa - kayak potevano essere interessate per quanto riguarda le centrali termiche di potenza superiore a 100.000 Kcal o 116 kW.



Attività n. 91 soggetta a C.P.I



ADEMPIMENTI NORMATIVI DELLE SOCIETA' CANOA KAYAK

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”

Finalità ed ambito di applicazione

Il regolamento individua le attività soggette ai controlli e disciplina:

- il deposito dei progetti, l'esame dei progetti
- le visite tecniche



- le competenze sono attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- le attività soggette ai controlli sono riportate nell'Allegato 1

.

.



Attività N. 65

impianti e centri sportivi, palestre,

sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone,

ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico)



AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALL'ART. 68 R.D. 773/1931 (TULPS)



ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	[*]	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
			A	B	C
65	83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		<i>fino a 200 persone</i>	<i>oltre 200 persone</i>



ADEMPIMENTI :

I responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del DPR 151/2011, esistenti al 22/9/2011, devono presentare la SCIA entro il 7/10/2017.

Tale termine, previsto dall'articolo 11 comma 4 del DPR n° 151/2011, è stato così modificato dall'articolo 38 comma 2 del DL 21/6/2013, n° 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n° 98) e successivamente dalla legge 27/2/2017 n° 19 ("Milleproroghe 2016").



ADEMPIMENTI :

I responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del DPR 151/2011, esistenti al 22/9/2011, devono presentare la SCIA entro il 7/10/2017.

I responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I sono soggetti a controllo e denuncia



La legge di riferimento è il:

D.M. 18 Marzo 1996

“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”

Con modifiche integrazioni introdotte dal DM 6 giugno 2005

In precedenza vigeva:

- DM 25/08/1989 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi” (GU n° 206 del 04-09-1989)
- DM 10/09/1986 “Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi” (GU n° 215 del 16-09-1986) integrato dal successivo DM 22/1/1987

Sono norme prescrittive



regole da rispettare

Art. 1 - Campo di applicazione

Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

ALLEGATO			
SPORT	FEDERAZIONE	APERTO	CHIUSO
VOLO A MOTORE E TURISMO		X	
VOLO A VELA	Ae.C.I.	X	
PARACADUTISMO SPORTIVO		X	
AEROMODELLISMO		X	
PARAPENDIO		X	
DELTAPLANO		X	
AUTOMOBILISMO *		X	
piste permanenti (circuiti)		X	
piste non permanenti (circ. cittadini)	A.C.I.	X	
RALLY *		X	
KARTING *		X	
ATLETICA LEGGERA		X	X
gare di corsa su pista		X	X
gare di corsa su percorso stradale *		X	
gare di corsa campestre *	F.I.D.A.L.	X	
gare di marcia		X	X
gare di salto		X	X
gare di lancio		X	X
ORIENTAMENTO (disciplina associata)*		X	
ARRAMPICATA SPORTIVA	F.A.S.I.	X	X
BASEBALL		X	
SOFTBALL	F.I.B.S.	X	
BOCCE *		X	X
BILIARDO	U.B.I.		X
BOWLING			X
CANOA *		X	
KAYAK *	F.I.C.K.	X	
CANOTTAGGIO *	F.I.C.	X	
CICLISMO		X	X
corse su pista (velodromi)		X	X
corse su strada *	F.C.I.	X	
corse campestri (ciclocross)*		X	
GINNASTICA			X

D.M. 18 Marzo 1996 : “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”



Impianto sportivo all'aperto

Impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto.
Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto (*es. tribuna*)

Impianto sportivo

Insieme di uno o più spazi di attività sportiva che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende:

- a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
- b) la zona spettatori;
- c) eventuali spazi e servizi accessori (*esempio spogliatoi e docce*);
- d) eventuali spazi e servizi di supporto

la norma comprende l'intero campo di regata ma per quest'ultimo non da prescrizioni. Valgono le norme CONI



L'impianto sportivo canoa kayak preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive è tale per quanto riguarda:

- **L'area delimitata ad esempio con recinzione (Castel Gandolfo) con accesso controllato di spettatori ed atleti**

ed è soggetto alla norma se:

- **ha capienza superiore a 100 spettatori o superficie al chiuso > 200 mq**
- **preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive o attività sportive**



Gli impianti anche se NON è prevista la presenza di spettatori o al limite sono inferiori a 100

Spesso rientrano nel D.M. 18 Marzo 1996 perché hanno:

palestra > 200 mq



in tal caso le prescrizioni si riducono notevolmente

SI APPLICA SOLO L'ART. 20



ADEMPIMENTI NORMATIVI DELLE SOCIETA' CANOA KAYAK

PRINCIPALI PUNTI NORMA SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI

Si distingue tra


- Numero di spettatori minore o uguale a 100
- Numero di spettatori superiore a 100

(anche gli atleti, non in acqua, possono essere considerati spettatori)

- L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

PRINCIPALI PUNTI NORMA SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI

- Sempre necessarie 2 uscite in posizione contrapposta



- lunghezza massima dei corridoi ciechi, ovvero zone da cui è possibile uscire in una sola direzione

Max 40 m < 100 persone

Max 50 m EFC



- Larghezza uscite min 1,20 m

Ambito servito	Caratteristiche della porta		
	Occupanti serviti [1]	Verso di apertura	Dispositivo di apertura
Ambiti dell'attività non aperti al pubblico	n > 50 occupanti	Nel verso dell'esodo [2]	UNI EN 1125 [3]
Ambiti dell'attività aperti al pubblico	n > 25 occupanti		
Aree a rischio specifico	n > 10 occupanti		UNI EN 179 [3 [4]
	n > 5 occupanti		
Altri casi	Secondo risultanze della valutazione del rischio [5]		
<p>[1] Numero degli occupanti che impiegano la singola porta nella condizione d'esodo più gravosa, considerando anche la verifica di ridondanza di cui al paragrafo S.4.8.6.</p> <p>[2] Qualora l'esodo possa avvenire nelle due direzioni devono essere previste specifiche misure (es. porte distinte per ciascuna direzione, porte apribili nelle due direzioni, porte ad azionamento automatico, segnaletica variabile, ...). Sono escluse dal verso di apertura le porte ad azionamento automatico del tipo a scorrimento.</p> <p>[3] Oppure dispositivo per specifiche necessità, da selezionare secondo risultanze della valutazione del rischio (es. EN 13633, EN 13637, ...).</p> <p>[4] I dispositivi UNI EN 179 sono progettati per l'impiego da parte di personale specificamente formato.</p> <p>[5] Ove possibile, è preferibile che il verso di apertura sia comunque nel senso dell'esodo, anche qualora si mantenga il dispositivo di apertura ordinario.</p>			



- L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.
- Scale devono avere rampe rettilinee
- Percorsi separati di esodo spettatori , atleti
- Gli spogliatoi per devono essere conformi alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali relative alle discipline previste nella zona di attività sportiva.
- Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni ed i relativi percorsi di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva devono essere delimitati e separati dal pubblico.
- I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali di disimpegno;
- ogni gabinetto deve avere porta apribile verso l'esterno e accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC)
- La dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500 spettatori deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni 250 spettatori;



- Classe di reazione al fuoco dei materiali nei percorsi d’esodo (corridoi, atri, scale)
- Impianti elettrici realizzati a regola d’arte
- Illuminazione di emergenza
- Rivelazione e allarme incendio
- Estintori
- Estinzione incendi



ADEMPIMENTI NORMATIVI DELLE SOCIETA' CANOA KAYAK

CASO PIU' FREQUENTE:

- ***Impianto privo di spettatori o max. 100 spettatori***
- **Palestra > 200 mq**

L'impianto rientra nel campo di applicazione del D.M. 18 Marzo 1996

si applica l'art. 20 che limita notevolmente le prescrizioni



ADEMPIMENTI NORMATIVI DELLE SOCIETA' CANOA KAYAK

CASO PIU' FREQUENTE:

- ***Impianto privo di spettatori o max. 100 spettatori***
- **Palestra > 200 mq**
 - due uscite 1,20 + 0.80 m
 - impianti elettrici a regola d'arte
 - illuminazione di emergenza
 - estintori



Art. 16 – Depositi

locali, di superficie superiore a 25 m² destinati al deposito di materiale combustibile : (IMBARCAZIONI)

- La superficie massima lorda di ogni singolo locale non deve essere superiore a 1.000 m² per i piani fuori terra
- **Le strutture di separazione e le porte di accesso devono possedere caratteristiche almeno REI 90**
- Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio.
- Il carico di incendio deve essere limitato a 50 Kg/m²; se si supera totale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico



Art. 16 – Depositi

locali, di superficie non superiore a 25 m², destinati a deposito di materiale combustibile,

- le strutture di separazione e le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60.
- Il carico di incendio deve essere limitato a 30 Kg/m².
- La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta oppure aerazione meccanica



Il D.P.R. 151/2011 prevede altre attività che potrebbero interessare la sede della società sportiva:

attività n. 75 “locali adibiti al ricovero di natanti di superficie superiore a 500 m²

(parere del Ministero Interno di cui alla nota prot. n. P115/4146 Sott. 35/B del 12/2/2001)

- non sono da intendersi attività n. 75 le rimesse di imbarcazioni in legno o altro materiale prive di motori quali le imbarcazioni a remi per canoa e canottaggio

Non si ritengono attività le rimesse di imbarcazioni in legno, prive di motore, quali le gondole di Venezia, e tutti i tipi di imbarcazioni a remi in dotazione alle società remiere e/o ai privati.

- titolo VII del D.M. 31 luglio 1934



- **attività n. 36** depositi di legname con quantitativi superiori a 50.000 kg
 - verificare che il peso delle imbarcazioni in legno ricoverate è inferiore a 50.000 kg

- **attività n. 44** depositi di materie plastiche con quantitativi superiori a 5.000 kg
 - verificare che il peso delle imbarcazioni in fibra di carbonio, aramidiche e vetro è < 5.000 kg



ESEMPIO VALUTAZIONE IL CARICO D’INCENDIO DEI DEPOSITI

1. Si contano le imbarcazioni
2. si calcola il peso totale
3. si calcola il C.I. = peso per calore specifico 17,5 MJ/kg per legno – 30 MJ/kg imbarcazioni vetroresina e carbonio

si divide il C.I. per la superficie del deposito:

Si assumono nel calcolo i seguenti valori per il calcolo del carico d’incendio specifico qf.:

- Legno: 17,5 MJ/kg;
- epossidiche 34 MJ/kg ;
- fibre di carbonio : 30 MJ/kg (= potere calorifico della grafite);
- fibre di aramidiche e di vetro : 30 MJ/kg (= fibre carbonio);

si confronta con la tabella del D.M. 2007 >> la classe dell’ambiente risulta essere:

Se $< 100 \text{ MJ/m}^2$ CLASSE = 0.



ADEMPIMENTI

Dopo aver svolto i dovuti lavori gli interessati devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) a cui deve essere allegato:

- asseverazione, rilasciata da un tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
- certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio
- attestazione del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, secondo quanto stabilito dal Tariffario Prevenzione Incendi.

Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, il Comando dei Vigili del Fuoco effettuerà controlli, attraverso visite tecniche



Gestione della sicurezza

ADEMPIMENTI MINIMI:

- Segnaletica di sicurezza: deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
- All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
 - a) delle scale e delle vie di esodo;
 - b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
 - c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
 - d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
 - e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
 - degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
 - degli spazi calmi
- A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo.
- La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
- In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo.
- Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
- Oltre alle stabilite secondo i criteri innanzi indicati,
- **Piano di emergenza:** deve essere predisposto e tenuto aggiornato un, che deve indicare, tra l'altro:
 - a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
 - b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
 - c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza; d) le procedure per l'esodo del pubblico;
 - misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza.